



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 157 – 15 aprile 2024

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un., sent. n. 15069 del 26 ottobre 2023 (dep. 11 aprile 2024), Presidente Cassano, Relatore Centonze.

Misure cautelari personali - Ordinanza applicativa di misura custodiale emessa nei confronti di imputato o indagato alloglotta - Sussistenza agli atti di elementi da cui inferire la mancata conoscenza della lingua italiana - Omessa traduzione in una lingua nota all'imputato o indagato - Nullità dell'ordinanza - Insussistenza agli atti di elementi da cui inferire la mancata conoscenza della lingua italiana - Validità dell'ordinanza non tradotta in una lingua nota fino al momento in cui emerga tale mancata conoscenza - Insorgenza, in tale momento, dell'obbligo di traduzione dell'ordinanza in un congruo termine - Omessa traduzione - Conseguenze.

Le Sezioni Unite hanno affermato che l'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.

Invero, in base all'art. 143 c.p.p., novellato dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, emesso in attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, gli atti che dispongono una misura cautelare personale, devono essere obbligatoriamente tradotti nella lingua dell'indagato entro un termine congruo, tale da consentirgli il pieno esercizio delle prerogative difensive accordategli dall'ordinamento processuale. Dunque, a fronte dell'obbligatoria traduzione dell'ordinanza custodiale, la norma processuale non precisa quali siano le conseguenze di una sua eventuale inosservanza, lasciando altresì indeterminato il tempo entro cui si debba provvedere alla traduzione, al fine di garantire l'immediatezza della tutela del diritto di difesa, espressione del principio di effettività della tutela, perseguita dalla citata direttiva e dal suo intervento attuativo.

Secondo un primo orientamento interpretativo, la mancata previsione nell'art. 143 c.p.p. di alcuna sanzione processuale per gli atti in relazione ai quali è stata omessa la, pur obbligatoria, traduzione non consente di configurare alcuna ipotesi di nullità, non prevista espressamente da alcuna disposizione.

Ciò in quanto l'art. 143, comma 2, contiene un esplicito riferimento alla finalità della traduzione, ossia consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. Ragione per cui, l'omessa o, comunque, intempestiva traduzione non attinge alla struttura dell'atto e non ne comporta la nullità, non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 178 c.p.p. Di contro, afferendo alla sua efficacia e, quindi, incidendo sulla validità degli atti successivi e conseguenti all'atto non tradotto.

Ne discende che, gravando l'omesso adempimento, non sulla perfezione e sulla validità dell'atto, bensì sulla sua efficacia, la traduzione successivamente disposta determina, con riferimento appunto agli effetti processuali, una sorta di restituzione nel termine, che consente l'eventuale impugnazione da parte dell'indagato/imputato alloggota (cfr. Cass. Sez. V pen., sent. n. 22065 del 6 luglio 2020, in *C.E.D. Cass.* n. 279447; Sez. I pen., sent. n. 6623 del 16 dicembre 2015, non massimata; Sez. V pen., sent. n. 18023 del 12 marzo 2013, in *C.E.D. Cass.* n. 255510; Sez. IV pen., sent. n. 6684 del 12 novembre 2004, *ivi*, n. 233360. E, con riguardo alla mancata traduzione delle sentenze, cr. Cass. Sez. VI pen. sent. n. 40556 del 21 settembre 2022, in *C.E.D. Cass.* n. 283965; Sez. II pen., sent. n. 22465 del 28 aprile 2022, *ivi*, n. 283407; Sez. II pen., sent. n. 45408 del 17 ottobre 2019, *ivi*, n. 277775; Sez. II, sent. n. 13697 del 11 marzo 2016, *ivi*, n. 266444; Sez. VI pen., sent. n. 5760 del 4 febbraio 2011, *ivi*, n. 249453 e sez. VI pen., sent. n. 38639 del 30 settembre 2009, *ivi*, n. 245314).

L'opposto indirizzo ermeneutico distingue, invece, a seconda che la non conoscenza della lingua italiana, al momento dell'emissione del titolo cautelare, sia o meno nota al giudice, il quale è chiamato a verificare in concreto l'ignoranza della lingua italiana da parte dell'indagato, non discendendo la stessa, automaticamente, dallo *status* di straniero o apolide (Sez. un., sent. n. 25932 del 29 maggio 2008, in *C.E.D. Cass.* n. 239693; Sez. II pen., sent. n. 40807 del 6 ottobre 2005, *ivi*, n. 232593; Sez. 4 pen., sent. n. 6684 del 12 novembre 2004, *ivi*, n. 233360; Sez. III pen., sent. n. 26846 del 29 aprile 2004, *ivi*, n. 229295).

Nel primo caso, l'omessa traduzione configura un vizio genetico del provvedimento applicativo, presidiato da una sanzione di nullità (Cass., Sez. VI pen., sent. n. 50766 del 12 novembre 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 261537; Sez. III, n. 26846 del 29 aprile 2004, *ivi*, n. 229295).

Nullità che, in difetto di una esplicita previsione normativa, le Sezioni unite avevano ricondotto, sotto la vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 143 c.p.p., all'ambito di quelle contemplate dagli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., ossia nell'alveo delle nullità di ordine generale relative all'assistenza dell'imputato, a regime intermedio, in quanto non attinente all'omessa citazione dell'imputato ovvero all'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. un., sent. n. 5052 del 24 settembre 2003, in *C.E.D. Cass.* n. 226717; Sez. V pen., sent. n. 16185 del 6 ottobre 2004, *ivi*, n. 233642; Sez. III pen., sent. n. 14990 del 18 febbraio 2015, *ivi*, n. 263236, Sez. IV pen., sent. n. 33802 del 18 maggio 2017, *ivi*, n.

270610. E, avuto riguardo al decreto di citazione a giudizio (cfr. Sez. un, sent. n. 12 del 31 maggio 2000, in *C.E.D. Cass.* n. 216259).

Ne deriva che la violazione delle disposizioni relative all'assistenza dell'imputato, in quanto volta ad assicurare l'effettività consapevolezza della partecipazione al giudizio e la possibilità della completa esplicazione del diritto di difesa, richiede, per essere sanzionata, una qualche effettiva lesione di tale diritto. Di qui, laddove dette finalità si siano, comunque, realizzate, non potrebbe configurarsi alcuna sanzione. Segnatamente, la nullità a regime intermedio deve ritenersi sanata qualora l'interessato abbia successivamente esercitato il proprio diritto di difesa, in modo tale da far presupporre la completa comprensione del provvedimento cautelare (Cass. Sez. IV pen., sent. n. 10481 del 22/11/2007, in *C.E.D. Cass.* n. 238960), come nel caso della proposizione della richiesta di riesame, cui è stato riconosciuto un effetto sanante della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale emessa nei confronti dell'indagato che non conosce la lingua italiana, sempre che essa non sia stata presentata per dedurre la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare (Cass., Sez. VI pen., sent. n. 14588 del 20 marzo 2006, in *C.E.D. Cass.* n. 234036; Sez. VI pen., sent. n. 38584 del 22 maggio 2008, *ivi*, n. 241403; Sez. II pen., sent. n. 32555 del 7 giugno 2011, *ivi*, n. 250763; Sez. III pen., sent. n. 7056 del 27 gennaio 2015, *ivi*, n. 262425). Assunto, questo, che stride, però, con il portato precettivo della direttiva europea del 2010, che non sembra consentire rinunzie tacite e comportamenti concludenti sananti, quali quelli che sarebbero desumibili dall'art.183 c.p.p. (Sez. VI pen., sent. n. 50766 del 12 novembre 2014, cit.).

Rilievo che costituisce *ratio* fondante la tesi, più radicale, secondo cui la nullità deve ritenersi assoluta ed insanabile, sul presupposto che le garanzie previste nell'art. 143 c.p.p., si ricolleghino ai diritti processuali fondamentali dell'imputato previsti dall'art. 178, lett. c), c.p.p. e, in particolare, al suo diritto di essere assistito in modo tale da poter comprendere e partecipare consapevolmente al compimento degli atti del processo (Cass. Sez. II pen., sent. n. 38164 del 17 settembre 2015, non massimata; Sez. V pen., sent. n. 23579 del 15 maggio 2013, in *C.E.D. Cass.* n. 255343; Sez. I pen., sent. n. 4841 del 9 luglio 1999, *ivi*, n. 214495; Sez. III pen., n. 1527 del 26 aprile 1999, *ivi*, n. 214348).

Infine, nell'ipotesi in cui la non conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato non sia nota al giudice al momento di emissione del titolo cautelare, tale circostanza non fa venire meno l'obbligo di provvedere alla traduzione in una lingua nota al destinatario dell'atto, e in un termine congruo, non appena detta situazione diventi conosciuta, come, ad esempio, nel caso in cui essa emerga nel corso dell'interrogatorio di garanzia (Cass. Sez. I pen., sent. n. 4841 del 9 luglio 1999, in *C.E.D. Cass.* n. 214495; Sez. III pen., sent. n. 1527 del 26 aprile 1999, *ivi*, n. 214348).

Secondo una tesi interpretativa occorre distinguere a seconda che il giudice non provveda alla traduzione o vi provveda in un termine incongruo, potendo solo nel primo caso la situazione essere assimilata

all'ipotesi in cui fin dall'origine fosse nota al giudice la non conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato. Motivo per cui il provvedimento dovrebbe considerarsi nullo.

Per converso, ove il giudice abbia provveduto alla notifica dell'atto tradotto, ma in un termine incongruo, l'atto sarebbe connotato da una inefficacia sopravvenuta (Cass., Sez. III pen., sent. n. 14990 del 18 febbraio 2015, in *C.E.D. Cass.* n. 263236).

Per altro approccio ermeneutico, invece, non si distinguono le due situazioni, dovendosi considerare unicamente l'ipotesi della notifica dell'atto tradotto in un termine incongruo, escludendo l'invalidità dell'atto e accedendo alla soluzione della sua inefficacia (sent. n. 31838 del 20 luglio 2020, non massimata; Sez. V pen., Sent. n. 19424 del 19 aprile 2018, non massimata; Sez. IV pen., sent. n. 33802 del 18 maggio 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 270610).

[Sez. un., sent. n. 15403 del 30 novembre 2023 \(dep. 12 aprile 2024\), Presidente Cassano, Relatore Pistorelli.](#)

Misure cautelari personali - Giudizio di appello ex art. 310 c.p.p. proposto dall'imputato - Oggetto della cognizione rispetto ai motivi ed agli elementi su cui si fonda la richiesta ex art. 299 c.p.p. - Utilizzabilità elementi acquisiti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento - Limiti.

Le Sezioni unite hanno affermato il principio secondo cui nel giudizio di appello cautelare (art. 310 cod. proc. pen.), celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto d'appello e del contraddittorio.

È stato così composto il contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità che, nel giudizio sull'appello ex art. 310 c.p.p. proposto avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione sia delimitato dai motivi e dagli elementi sui quali è fondata la richiesta ex art. 299 c.p.p. presentata al giudice e sui quali questi ha deciso, sicché il giudice di appello non può assumere a sostegno della decisione elementi acquisiti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento.

Secondo un orientamento ermeneutico *«nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto dall'indagato avverso l'ordinanza reiettiva di istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, il tribunale del riesame è vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione ed è privo di poteri istruttori, oltre che sottoposto a limiti temporali per l'emissione del provvedimento di controllo, onde la prospettazione di una situazione di fatto nuova, ritenuta più favorevole all'appellante, deve essere oggetto di una nuova e ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare»* (Cass. Sez. I pen., sent. n. 29640 del 31 marzo

2022, in *C.E.D. Cass*, n. 283383; cfr. Sez. II pen., sent. n. 6400 del 12 novembre 2019, in *C.E.D. Cass*, n. 278372; Sez. VI pen., sent. n. 57262 del 29 novembre 2017, *ivi*, n. 272206).

Ciò in ossequio ai principi espressi dalle sezioni unite nel differenziare il regime dell'appello cautelare avverso l'ordinanza reiettiva di una richiesta di applicazione di misura, da quello applicabile nell'ordinaria evoluzione dell'incidente cautelare (applicazione della misura; rigetto dell'istanza di revoca; appello ex art. 310 c.p.p.), riconoscendo nel primo caso la possibilità di ampliare il *devolutum* attraverso l'introduzione di elementi nuovi e sopraggiunti (Sez. un., sent. n. 18339 del 31 marzo 2004, in *C.E.D. Cass*, n. 227357).

L'indirizzo antitetico afferma, invece, che *«l'appello concernente misure cautelari personali, implicando una valutazione globale della prognosi cautelare, attribuisce al giudice ad quem tutti i poteri ab origine rientranti nella competenza funzionale del primo giudice. Ivi compreso quello di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603, secondo e terzo comma, cod. proc. pen.»* (Sez. I pen., sent. n. 44595 del 19 ottobre 2021, in *C.E.D. Cass*, n. 282228, nonché Sez. VI pen., sent. n. 23729 del 23 aprile 2015, *ivi*, n. 263936; Sez. VI pen., n. 34970 del 21 maggio 2012, *ivi*, n. 253331; Sez. VI pen., sent. n. 19008 del 17 aprile 2012, *ivi*, n. 252874).

All'uopo, si evidenzia che le richiamate Sezioni unite avevano affrontato la più ampia questione *«Se, nel procedimento di appello cautelare contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, sia consentita l'acquisizione e l'utilizzazione di elementi probatori sopravvenuti all'adozione del provvedimento impugnato e adottati dalle parti»*, addivenendo all'affermazione di un principio di diritto, circoscritto al caso dell'appello cautelare proposto dal P.M. avverso ordinanza reiettiva di richiesta di misura cautelare, in base al quale *«Nel procedimento conseguente all'appello proposto dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal devolutum, quelli prodotti dal P.M. riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa, e quelli prodotti dall'indagato, acquisiti anche all'esito di investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta»*. Non fornendo così una risposta al quesito, in termini più generali, sottoposto, e lasciando impregiudicato un differente esito alle due distinte situazioni processuali.

QUESTIONI PENDENTI

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 20 febbraio 2024 - 8 aprile 2024, n. 14364, Pres. Sabeone, Rel. Borrelli.](#)

Circostanze aggravanti - Esposizione alla pubblica fede - Presupposti.

La circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ha come presupposto essenziale l'affidamento che la persona offesa nutre nei confronti della generalità laddove un bene, per necessità o consuetudine, non sia regolarmente custodito, ma abbia una collocazione che ne facilita l'apprensione da parte di terzi. L'aggravante è esclusa laddove vi sia un sistema di vigilanza continuativo o altri ostacoli, che neutralizzino la facilitazione che deriva dalla collocazione del bene.

[Sez. II sent. 10 gennaio 2024 – 9 febbraio 2024 n. 5887 Pres. Rago, Rel. Pardo.](#)

Reato complesso – Assorbimento del reato di danneggiamento in quello di rapina – Esclusione – Ragioni – Fattispecie.

Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento, nel caso in cui l'alterazione, il deterioramento o la distruzione del luogo di custodia di un bene sia seguito dalla violenza alla persona, posto che solo il furto semplice, e non anche quello aggravato dalla violenza sulle cose, costituisce elemento costitutivo del delitto di rapina (*Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la contestazione dei reati di tentata rapina impropria e di danneggiamento a fronte della condotta di un imputato che, dopo avere infranto il deflettore di un'autovettura, tentava di impossessarsi di una sacca custodita al suo interno, non riuscendovi per l'intervento della persona offesa, nei cui confronti usava poi violenza onde assicurarsi l'impunità*).

[Sez. V sent. 22 gennaio 2024 - 11 aprile 2024, n. 14924, Pres. Miccoli, Rel. Masini.](#)

Sospensione condizionale della pena - Seconda concessione del beneficio - Irrilevanza della pena pecuniaria.

In tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, co. 1, ultima parte, c.p., della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva; tale esegesi è in linea con la formulazione dell'art. 163 c.p., introdotta con la l. n. 145/2004, in virtù della

quale, ai fini della sospensione dell'esecuzione della sanzione, si tiene conto solo della pena detentiva. Ne deriva che, anche nell'ipotesi di cumulo *ex art. 164 c.p.*, ai fini della determinazione del limite invalicabile dei due anni, non si tiene conto della pena pecuniaria - *rectius*, dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva in ragione del criterio di ragguglio stabilito dall'art. 135 c.p..

Sez. V sent. 22 gennaio 2024 - 11 aprile 2024, n. 14922, Pres. Miccoli, Rel. Belmonte.

Reato continuato - Unificazione delle condotte *quoad poenam* - Distinte condizioni di procedibilità.

In presenza di una pluralità di condotte, che hanno determinato una pluralità di eventi antigiuridici, e di persone offese, può esserci unificazione *quoad poenam*, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81, co. 2, c.p., ma non può dirsi ricorrente un reato unico. In tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. III sent. 6 dicembre 2023 - 4 aprile 2024 n. 13359, Pres. Andreazza, Rel. Zunica.

Associazione per delinquere - Concorso di persone nel reato - Elemento distintivo.

L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati, anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.

Sez. VI, sent. 13 febbraio 2024 - 5 aprile 2024 n. 14027, Pres. Fidelbo, Rel. Gallucci.

Corruzione propria - Art. 318 c.p. - Atto contrario ai doveri di ufficio - Presupposti.

La corruzione propria richiede espressamente che la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità da parte del corruttore siano finalizzate al compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio.

Sez. V sent. 30 gennaio 2024 - 9 aprile 2024, n. 14402, Pres. Sabeone, Rel. Cuoco.

Diffamazione - Diritto di critica - Impossibilità di valutare la veridicità del giudizio soggettivo.

Il tratto caratteristico del diritto di critica, quale diretta manifestazione della libertà di manifestazione del pensiero, consiste nel fatto che esso si manifesta attraverso giudizi e valutazioni. Il giudizio, in quanto tale, è fondato su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti e dei comportamenti, rispetto al quale non si può prospettare un profilo di veridicità o meno dello stesso, ontologicamente incompatibile con la natura valutativa dell'affermazione. Gli unici limiti, quindi, rimangono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla continenza delle espressioni utilizzate.

Sez. I sent. 2 aprile 2024 – 19 gennaio 2024 n. 13317, Pres. Rocchi, Rel. Galati.

Pene detentive brevi – Sanzioni sostitutive – Accertamento positivo della esistenza di numerosi precedenti penali – Obbligatorietà della valutazione delle condizioni economiche e sociali – Insussistenza.

In tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545 bis c.p.p. *(Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata poiché la mancata ammissione alle sanzioni sostitutive è avvenuta, a prescindere dalla mancata considerazione della documentazione prodotta, per l'assorbente motivo illustrato nell'ultimo capoverso dei 'motivi della decisione' ove si legge che <ad ogni modo, dati i numerosi e variegati precedenti penali a carico dell'imputato, non può essere formulata una prognosi favorevole necessaria per la concessione di misure alternative alla detenzione>).*

C. Leggi speciali.

Sez. III sent. 27 marzo 2024 – 10 aprile 2024 n. 14741, Pres. Sarno, Rel. Corbetta.

Divieto di accesso a manifestazioni sportive – Art. 6 co. 5 L. 401/1989 – Valutazione obbligatoria da parte del giudice della convalida.

L'art. 6, comma 5, l. 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014) - nel prevedere che il divieto di accedere a manifestazioni sportive emesso nei confronti di soggetto già precedentemente sottoposto ad analoga misura sia sempre accompagnato dalla ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione delle competizioni,

e che la durata del divieto e della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore, dal 10 agosto 2019 a dieci anni - non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, né dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento.

Sez. VI, sent. 6 marzo 2024 – 11 aprile 2024 n. 15071, Pres. Ricciarelli, Rel. D’Arcangelo.

Legge stupefacenti – Art. 85 bis L. 309/90 – Modifica normativa – Applicazione.

La modifica introdotta all'art. 85-bis, d.P.R. n. 309/90, dall'art. 4, c. 3 bis del dl. n. 123/23 (introdotto dalla legge di conversione n. 159/23) si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, c. I c.p., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.

Sez. VI, sent. 3 aprile 2024 – 8 aprile 2024 n. 14389, Pres. De Amicis, Rel. Aprile.

MAE – Legge 62/2005 – Acquisizione informazione regime di detenzione – Richieste difensive ulteriori aggiornamenti – Effetti.

In tema di mandato di arresto europeo, laddove la difesa dovesse formulare specifiche e argomentate censure, connesse ad attendibili dati oggettivi aggiornati, in ordine al concreto rischio che possano non essere rispettati gli standard di garanzia della detenzione individuale richiesti tanto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea quanto dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione non è sufficiente che i giudici di merito abbiano richiamato le prime informazioni integrative trasmesse dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione del mandato, con riferimento al trattamento detentivo al quale sarà sottoposto il consegnando, laddove manchi una adeguata risposta alle specifiche questioni evidenziate dalla difesa.

Sez. VI, sent. 11 aprile 2024 – 12 aprile 2024 n. 15402, Pres. De Amicis, Rel. Costantini.

MAE – Legge 62/2005 – Motivo facoltativo di rifiuto – Presupposti.

In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, c. 1, lett. b), della legge n. 69/2005, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato.

[Sez. III sent. 11 gennaio 2024 – 5 aprile 2024 n. 13835, Pres. Ramacci, Rel. Andronio.](#)

Reati tributari – Disposizione di cui all'art. 12 bis D.lgs. 74/2000 – Ambito di applicazione.

In tema di reati tributari, la disposizione contenuta al comma secondo dell'art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 (introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015), secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prodotto del reato non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro, deve essere circoscritta ai soli casi di obblighi assunti in maniera formale, tra i quali rientrano le ipotesi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di transazione fiscale, di attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda.

[Sez. IV, sent. 20 marzo 2024 – 8 aprile 2024, n. 14095, Pres. Piccialli – Rel. Ricci.](#)

Stupefacenti - Delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Novellazione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 ad opera dell'art. 4, comma 3-bis d.l. n. 123 del 2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 159 del 2023 - Confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. - Applicazione retroattiva - Conseguenze.

In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il disposto di cui all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis. c.p., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, c.p., sicché, per l'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 31 gennaio 2024 - 9 aprile 2024, n. 14411, Pres. Sabeone, Rel. Pistorelli.](#)

Annullamento con rinvio - Giudicato implicito interno - Limiti del giudice del rinvio.

Il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno.

Sez. II sent. 5 dicembre 2023 – 12 febbraio 2024 n. 6010 Pres. Rago, Rel. Saraco.

Appello – Atti preliminari al giudizio – Decreto di citazione – Termine per il giudizio ai sensi dell'art. 601 comma 3 c.p.p. come novellato dall'art. 34 comma 1 lett. g) d.lgs. n. 150 del 2022 – Assenza di normativa transitoria – Applicazione della nuova disciplina – Criteri.

In tema di atti preliminari al giudizio di appello, per effetto delle modifiche apportate all'art. 601 comma 3 c.p.p. dall'art. 34 comma 1 lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2023 n. 150, la disciplina del termine a comparire dev'essere individuata, in assenza di norma transitoria, con riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato, e non a quella della proposizione dell'impugnazione, sicché, per gli appelli proposti avverso sentenze pronunciate fino al 31 dicembre 2022, tale termine è di venti giorni (*In motivazione la Corte ha escluso che la disposizione transitoria di cui all'art. 94 comma 2 d.lgs. 10 ottobre 2023 n. 150 sia riferibile agli atti preliminari al giudizio di appello, con la conseguenza che, per l'individuazione della normativa processuale applicabile, occorre fare riferimento al principio "tempus regit actum"*).

Sez. II sent. 11 gennaio 2024 – 16 febbraio 2024 n. 7132 Pres. Beltrani, Rel. Pardo.

Appello – Cognizione del giudice d'appello – Reato continuato – Sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza dei termini per proporre impugnazione – Richiesta di continuazione – Motivi nuovi – Necessità – Onere dell'imputato di produrre copia dei provvedimenti – Sussistenza – Ragioni.

In tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585 comma 4 c.p.p. e sempre che sia accompagnata dall'allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere (*In motivazione la Corte ha evidenziato la natura eccezionale dell'istituto rispetto alla struttura del giudizio di appello e l'assenza di qualsiasi pregiudizio per l'imputato, che può sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p.*).

Sez. III sent. 10 gennaio 2024 – 12 aprile 2024 n. 15115, Pres. Andreazza, Rel. Noviello.

Appello – Termine a comparire – Disciplina applicabile.

La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, c.p.p. che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, in base al combinato disposto del predetto d.lgs. n. 150 del 2020, dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Sentenza che si pone in consapevole contrasto con altre decisioni (citate) che hanno sostenuto, all'opposto, che la nuova disciplina sopra indicata è applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215.

Sez. II sent. 24 gennaio 2024 – 22 febbraio 2024 n. 8016 Pres. Rago, Rel. Recchione.

Atti di indagine – Documentazione dell'attività della polizia giudiziaria – Dichiarazioni rese dalla persona offesa di reato di particolare impatto sociale – Mancata fonoregistrazione – Inutilizzabilità – Nullità – Esclusione – Conseguenze.

La mancata fonoregistrazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa di reato di particolare impatto sociale ex art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. non ne determina l'inutilizzabilità, non essendo tale sanzione espressamente prevista, né dà luogo a una nullità generale a regime intermedio funzionale a garantire il diritto di difesa, potendo l'imputato contestare, nel giudizio di merito o nel corso dell'incidente cautelare, sia l'attendibilità di quanto dichiarato che la credibilità della fonte, ma il giudice è tenuto ad adottare, con riguardo a tali profili, una motivazione rafforzata.

Sez. VI, sent. 6 marzo 2024 – 11 aprile 2024 n. 15085, Pres. Ricciarelli, Rel. Giordano.

Decreto penale di condanna – Sentenza di proscioglimento ex art. 459 c. 3 c.p.p. - Impugnazione persona offesa – Esclusione.

Non sussiste la legittimazione della persona offesa a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi degli artt. 459, c. 3 e 129 c.p.p., a seguito di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo tale facoltà riconosciuta da alcuna disposizione di legge, né alla restituzione nel termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 175, c. 2 c.p.p., non essendo parte del processo in senso tecnico.

Sez. IV, sent. 15 febbraio 2024 – 3 aprile 2024, n. 13384, Pres. Dovere – Rel. Cirese.

Giudizio - Letture consentite - Dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio - Idoneità a fondare la base esclusiva e determinante per l'accertamento della responsabilità penale - Compatibilità con il diritto convenzionale – Condizioni.

Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche

attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata.

Sez. IV, sent. 7 dicembre 2024 – 10 aprile 2024, n. 14700, Pres. Ciampi – Rel. Serrao.

Giudizio - Reato divenuto procedibile a querela a seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Decorso del termine previsto all'art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Modifica dell'imputazione - Reato procedibile d'ufficio - Ammissibilità - Sentenza di proscioglimento immediato - Emissione nonostante la richiesta di contestazione suppletiva del Pubblico Ministero - Abnormità - Ragioni.

In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all'art. 85 del d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, è consentito al Pubblico Ministero di modificare l'imputazione in udienza dibattimentale mediante la contestazione di una circostanza aggravante per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio, essendo lo stesso investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l'azione penale per un reato correttamente circostanziato. Ne consegue che, diversamente dal caso non equiparabile di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il proscioglimento immediato pronunciato dal giudice del dibattimento con sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela, che abbia inibito l'esercizio del summenzionato potere-dovere, costituisce atto abnorme.

Sez. VI, sent. 13 febbraio 2024 – 5 aprile 2024 n. 14027, Pres. Fidelbo, Rel. Gallucci.

Impugnazione – Estensione – Art. 587 c.p.p. – Prescrizione – Applicabilità.

L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente.

Sez. VI, sent. 13 febbraio 2024 – 5 aprile 2024 n. 14047, Pres. Fidelbo, Rel. Di Geronimo.

Impugnazioni – Sequestro preventivo – Riesame – Omessa motivazione – Effetti.

In tema di impugnazioni cautelari reali non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di *periculum in mora*, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, c. 9, e 324, c. 7, c.p.p.

Sez. IV, sent. 17 gennaio 2024 – 3 aprile 2024, n. 13377, Pres. Di Salvo – Rel. Calafiore.

Impugnazioni penali - Cassazione - Giudizio di rinvio - A seguito di annullamento parziale relativo a punti non concernenti la sussistenza del fatto e la responsabilità dell'imputato - Applicabilità della prescrizione - Esclusione - Prescrizione preesistente all'annullamento e non rilevata - Irrilevanza.

Nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione.

Sez. I sent. 9 aprile 2024 – 1° marzo 2024 n. 14682, Pres. Aprile, Rel. Aliffi.

Indagini Preliminari – Arresto in flagranza e fermo – Fermo di indiziato di delitto – Parametri valutativi – Esigenze cautelari ex art. 274 lett. b) c.p.p. – Differenze.

I parametri di valutazione dei quali il giudice deve tenere conto nella verifica della correttezza del provvedimento di fermo ex art. 384 c.p.p. sono differenti rispetto a quelli necessari per la valutazione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b); non a caso, mentre la prima delle due norme fa riferimento a "*specifici elementi che... fanno ritenere fondato il pericolo di fuga*", non esigendo una particolare intensità, cioè un grado particolarmente elevato di probabilità, ma solo l'esistenza di un pericolo reale, effettivo e non immaginario, nella seconda il legislatore ha fatto riferimento al "*concreto e attuale pericolo che l'imputato si dia alla fuga*". Diversa è, quindi, la prospettiva alla quale il Giudice deve avere riguardo, valutando, nell'un caso, la situazione che si presentava al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria al momento dell'adozione del provvedimento precautelare e la ragionevolezza del loro operato, nell'altro, la sussistenza del "concreto pericolo di fuga", avendo riguardo al complesso delle emergenze procedurali così come risultanti all'esito dell'udienza di convalida (*Nel caso in esame, il Giudice per le*

indagini preliminari ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga senza prendere in alcuna considerazione o comunque confutare la forza dimostrativa di alcune specifiche circostanze, desumibili dagli atti, che militavano in senso contrario alla concreta ed attuale probabilità che l'indagato si desse alla fuga, quale l'osservanza delle prescrizioni imposte dalla misura della detenzione domiciliare durante il non breve periodo trascorso dall'epoca di consumazione del reato per il quale è stato fermato, nonché l'assenza di contatti con la criminalità organizzata attuali o comunque recenti in qualche modo sfruttabili per periodi di latitanza).

Sez. IV, sent. 30 novembre 2024 – 3 aprile 2024, n. 13396, Pres. Dovere – Rel. Cenci.

Misure cautelari - Art. 314 c.p.p. come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 188 del 2021 - Silenzio - Rilevanza ostativa - Esclusione.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 c.p.p. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) c.p.p., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione.

Sez. III sent. 28 marzo 2024 – 12 aprile 2024 n. 15125, Pres. Sarno, Rel. Corbetta.

Misure cautelari – Giudicato cautelare – Ambito di operatività.

La preclusione processuale determinata dal cosiddetto 'giudicato cautelare' opera solo nel caso in cui sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali.

Sez. I sent. 9 aprile 2024 – 1° marzo 2024 n. 14681, Pres. Aprile, Rel. Aliffi.

Misure cautelari – Misure cautelari personali – Impugnazioni – Appello – Memorie e consulenze di parte rilevanti – Valutazione da parte del Tribunale – Obbligatorietà – Sussistenza.

L'omessa valutazione delle deduzioni difensive, specie quelle contenute nelle memorie ritualmente depositate, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione, anche con riferimento all'impugnazione di misure cautelari personali, purché investano temi aventi carattere di decisività, trovando tale principio applicazione anche nell'ipotesi in cui non sono valutate le consulenze di parte attinenti ad aspetti decisivi della *res iudicanda* (Ha precisato la Corte che, a tal proposito, va evidenziato, con riferimento specifico alle misure reali ma con argomentazioni a fortiori estensibili alle misure personali, che il tribunale cautelare è obbligato a valutare il contenuto della consulenza tecnica di parte, eventualmente presentata tanto dall'accusa quanto dalla difesa, perché, pur essendo privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento

incidentale "de libertate", decide in base agli atti eventualmente prodotti dalle parti sicché, se non può svolgere attività istruttorie "nuove", non può pretermettere l'esame di elaborati tecnici prodotti dalle parti con riferimento ai quali, sussistendo un contrasto di posizioni su punti decisivi del tema cautelare, deve dare conto, quantunque sinteticamente, per non incorrere nel vizio di omessa motivazione, dei criteri di scelta adottati e, dunque, dei riferimenti ai contenuti e alle ragioni della prevalenza dei rilievi di carattere difensivo su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, essendo insufficiente tanto il solo generico richiamo alla consulenza tecnica del pubblico ministero e agli altri atti di polizia giudiziaria, quanto il solo generico richiamo, a consulenze della difesa).

Sez. IV, sent. 13 marzo 2024 – 5 aprile 2024, n. 13819, Pres. Ciampi – Rel. Serrao.

Misure cautelari - Riesame - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione a fini cautelari - Diritto del difensore di ottenere copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate - Violazione - Nullità generale a regime intermedio ex art. 178, lett.

c) c.p.p. - Conseguenze.

In tema di riesame, ove al difensore sia stato ingiustificatamente impedito il diritto di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero, tanto non determina la nullità del genetico provvedimento impositivo, perché questa scaturisce solo nelle ipotesi indicate dall'art. 271, comma 1, c.p.p., né la perdita di efficacia della misura, giacché la revoca e la perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma determina una nullità di ordine generale a regime intermedio nel procedimento di acquisizione della prova, ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p., soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 c.p.p.

(Si segnala sul punto, a indispensabile chiarimento delle conseguenze della violazione della nullità in parola, Sez. III, sentenza 17 gennaio 2019 – 13 marzo 2019, n. 10951, Pres. Liberati – Rel. Di Stasi, ove si precisa che nel caso descritto le eventuali trascrizioni di polizia non possono essere utilizzate come prova nel giudizio cautelare e che il termine "inutilizzabilità" non è impiegato in senso tecnico, ma allo scopo di designare le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla nullità che si è verificata nel subprocedimento di assunzione della prova nel giudizio de libertate a seguito della produzione di brogliacci da parte del pubblico ministero e dell'inosservanza del diritto del difensore all'accesso all'audio e al rilascio copie, mentre nessun vizio inficia sia l'attività di ricerca della prova, cioè le intercettazioni, sia il risultato probatorio conseguito, ossia i dialoghi captati).

Sez. V sent. 1° marzo 2024 - 9 aprile 2024, n. 14450, Pres. Sabeone, Rel. Bifulco.

Misure cautelari personali - Attualità del pericolo - Presupposti.

In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, co. 1, lett. c), c.p.p. richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di

condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.

Sez. II sent. 7 marzo 2024 – 9 aprile 2024 n. 14657 Pres. Rago, Rel. D'Auria.

Misure cautelari personali – Ordinanza di aggravamento della misura emessa nei confronti di imputato alloglotto che non ha conoscenza della lingua italiana – Omessa traduzione in una lingua nota al predetto – Nullità – Sussistenza – Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, l'ordinanza di aggravamento della misura emessa nei confronti di imputato alloglotto, che non abbia conoscenza della lingua italiana, deve essere tradotta in una lingua a lui nota a pena di nullità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 178 comma 1 lett. c) c.p.p., in quanto incide sensibilmente sulla libertà personale.

Sez. I sent. 3 aprile 2024 – 20 febbraio 2024 n. 13533, Pres. Boni, Rel. Aliffi.

Misure precautelari e cautelari – Nullità dell'interrogatorio espletato in udienza di convalida – Effetti sul titolo custodiale – Adempimento successivi legittimanti la validità del provvedimento cautelare – Onere defensionale.

La nullità del provvedimento di convalida dell'arresto, dell'udienza di convalida, ed anche dell'interrogatorio espletato nel corso di quest'ultima, non si trasmette all'ordinanza applicativa della misura cautelare. In particolare, qualora l'interrogatorio espletato in sede di udienza di convalida sia nullo, il titolo custodiale è legittimamente emesso ma il giudice deve svolgere l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p., non essendo possibile tenere alcun conto dell'interrogatorio affetto da nullità; in tal caso, tuttavia, si applicano le regole generali in tema di esecuzione dei provvedimenti di coercizione personale, ai sensi degli artt. 291 e segg. c.p.p.; ciò comporta che, qualora l'interrogatorio di garanzia non venga espletato nel termine di cui all'art. 294 c.p.p., la custodia cautelare cessa di avere efficacia, come previsto dall'art. 302 c.p.p., con conseguente onere, per la difesa, di richiedere la liberazione del proprio assistito, ai sensi dell'art. 306 c.p.p., eventualmente impugnando il rigetto ai sensi dell'art. 310 c.p.p., dapprima e, quindi, con ricorso per cassazione.

Sez. VI, sent. 10 gennaio 2024 – 5 aprile 2024 n. 14037, Pres. De Amicis, Rel. D’Arcangelo.

Patteggiamento - Impugnazione ex art. 448 bis c. 3 c.p.p. – Diforme applicazione sospensione della pena – Applicabilità.

L'applicazione nella sentenza di patteggiamento di una forma di sospensione della pena diversa da quella concordata integra un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, rilevante ai sensi dell'art. art. 448, c. 2-bis, c.p.p.

Sez. I sent. 3 aprile 2024 – 12 marzo 2024 n. 13535, Pres. Boni, Rel. Aliffi.

Prove – Mezzi di ricerca della prova – Intercettazioni – Mezzi di prova – Trascrizioni di comunicazioni già avvenute – Acquisizione da Autorità estera – Regime – Differenze – Natura dell’atto.

L'acquisizione ed utilizzazione dei messaggi criptati su piattaforma “SKY – ECC” è sottoposta a regole, limiti e garanzie che dipendono dalle modalità con cui l'autorità estera ha, a sua volta, acquisito i dati conservati nel *server*, se ciò è avvenuto mediante captazione di un flusso di comunicazioni in atto, condotta in tempo reale, si è realizzata attività di intercettazione in procedimento separato con la conseguenza che, pur potendo essere richieste dal pubblico ministero italiano tramite ordine di indagine europeo, trova applicazione l'art. 270 c.p.p. Qualora, invece, fossero ottenute da autorità giudiziaria estera trascrizioni di comunicazioni già avvenute e conservate nella memoria dei supporti utilizzati dai dialoganti, allora i relativi dati sarebbero da considerare documenti, acquisibili ai sensi dell'art. 238 c.p.p.

Sez. III sent. 27 marzo 2024 – 10 aprile 2024 n. 14740, Pres. Sarno, Rel. Liberati.

Ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. – Nozione di errore di fatto.

In tema di ricorso straordinario per cassazione ex art. 625 bis c.p.p. l'errore di fatto consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, nel quale la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti del giudizio di legittimità, ed è connotato da una decisiva incidenza sul processo formativo della volontà, il quale risulta viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali; in altri termini, l'errore di fatto postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, per essere stato determinante nella scelta della soluzione adottata, ma anche di oggettiva e immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire *ictu oculi* che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione, e non, invece, da un'errata valutazione.

Sez. III sent. 6 febbraio 2024 – 11 aprile 2024 n. 14965, Pres. Andreazza, Rel. Amoroso.

Sequestro probatorio – Motivazione – Descrizione del fatto.

L'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio riguarda: 1) il reato di cui l'accusa assume l'esistenza del fumus; 2) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato; 3) la concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale. In tale ambito, la descrizione anche sommaria del fatto è assolutamente necessaria perché altrimenti non sono realmente individuabili la relazione qualificata tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine e l'esigenza probatoria perseguibile nell'immediato solo attraverso il sequestro del bene: in sostanza, per poter definire un bene quale corpo del reato o cosa pertinente al reato è indispensabile descrivere, anche sinteticamente, il fatto.

Sez. III sent. 8 novembre 2023 – 3 aprile 2024 n. 13660, Pres. Liberati, Rel. Gentili.

Sequestro probatorio – Motivazione – Descrizione della condotta ascritta all'indagato.

In tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata; laddove sia manchevole il requisito della attribuibilità della condotta astrattamente descritta al soggetto inciso dal provvedimento di sequestro ovvero quando non sia adeguatamente precisato quale possa essere il rapporto di pertinenzialità probatoria fra i beni di quest'ultimo ed il reato in provvisoria contestazione - non potendo ritenersi intuitiva la immediatezza di tale rapporto, ove non sia chiarito il ruolo che il soggetto in questione avrebbe svolto nel determinismo delittuoso.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I sent. 3 aprile 2024 – 8 febbraio 2024 n. 13524, Pres. Santalucia, Rel. Centofanti.

Esecuzione – Reato continuato – Individuazione del reato più grave e degli aumenti di pena relativi ai reati satellite – Obbligo motivazionale – Sussistenza.

In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena, poi, è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato

rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 c.p. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (*Sulla scorta dei principi sopra richiamati, enunciati da Cass. Pen., Sez. Un., sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-0, la Corte, a fronte di un aumento di entità apprezzabile della pena riferita al reato satellite, in assenza di motivazione, ha annullato l'ordinanza impugnata*).

[Sez. I sent. 3 aprile 2024 – 8 febbraio 2024 n. 13531, Pres. Santalucia, Rel. Centofanti.](#)

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Detenzione domiciliare – Revoca della misura espiata – Insussistenza – Ragioni.

Non può formare oggetto di revoca la detenzione domiciliare correlata ad una pena che, al momento della decisione, risulti ormai totalmente scontata, trattandosi di caso in cui il provvedimento di rigore sarebbe privo di *ratio* giustificativa e di funzione, anche solo in chiave meramente retrospettiva (*Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso della difesa volto ad evidenziare che l'espiazione della pena era cessata il giorno stesso dell'adozione dell'ordinanza impugnata, dunque priva di oggetto, e pur tuttavia in grado di risultare gravemente pregiudizievole in rapporto alla temporanea preclusione che ne sarebbe derivata, ai sensi dell'art. 58 quater, co. 2 e 3 Ord. pen., ai fini dell'eventuale concessione di nuove misure alternative*).

[Sez. I sent. 3 aprile 2024 – 24 gennaio 2024 n. 13520, Pres. Casa, Rel. Masi.](#)

Sorveglianza – Permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd “prima fascia” – Applicabilità della disciplina ex L. 30.12.2022 n. 199 ai procedimenti in corso – Sussistenza.

In tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4 *bis* Ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del "*tempus regit actum*" (*La Corte, in applicazione del suesposto principio enunciato da Cass. Pen., Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Rv. 285203, ha annullato, su ricorso della Procura Generale, l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza poiché il provvedimento impugnato non si è conformato a tale principio non avendo applicato le modifiche introdotte dal d.l. n. 162/2022 all'art. 4 bis, co. 1 bis, Ord. pen. L'ordinanza impugnata, infatti, ha fondato la sua decisione su elementi quali l'entità dei redditi del detenuto, da lui allegata, il certificato negativo dei carichi pendenti, le relazioni di sintesi inviate dal carcere, e il provvedimento di revoca della sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen., risalente però al 2010 e quindi privo di attualità, e ha dedotto l'assenza di collegamenti con il clan di appartenenza e del pericolo di ripristino di*

tali contatti solo dalla lettura dei pareri, in verità negativi, dei vari organi di Polizia e giudiziari, e dal predetto provvedimento di revoca, senza menzionare alcuna allegazione da parte del detenuto).

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.

[Sez. VI, sent. 13 febbraio 2024 – 5 aprile 2024 n. 14047, Pres. Fidelbo, Rel. Di Geronimo.](#)

Responsabilità amministrativa degli enti – Sequestro preventivo – Art. 53 D. Lgs 231/2001 – Presupposti.

La previsione speciale dettata all'art. 53, d.lgs. n. 231/2001 non si differenzia - quanto ai presupposti di applicabilità del sequestro - da quella generale disciplinante il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, c. 2, c.p.p. È la natura stessa delle misure cautelari che impone la ricorrenza del duplice requisito del *fumus* e del *periculum*, sicché non vi è ragione alcuna per ritenere che il decreto di sequestro, adottato ai sensi dell'art.53, d.lgs. n. 231/2001, non debba contenere la sia pur sintetica motivazione in ordine alle esigenze cautelari che il sequestro mira a tutelare.